

DIRETTIVA 97/75/CE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

che modifica ed estende la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, agendo in base all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo 14 del trattato, in particolare in base all'articolo 4, paragrafo 2, il 3 giugno 1996 ha adottato la direttiva 96/34/CE ⁽⁴⁾; che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'accordo sulla politica sociale, ed ha inoltre rilevato che occorre individuare uno strumento che permetta di dare effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di Gran Bretagna di accettare le direttive che sono già state adottate sulla base di tale accordo prima della firma del trattato di Amsterdam; che la presente direttiva intende realizzare tale obiettivo estendendo la direttiva 96/34/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 96/34/CE al Regno Unito ha conseguenze dirette conseguenze sul funzionamento del mercato interno; che l'attuazione in tutti gli Stati membri dell'accordo quadro, in particolare del principio della conciliazione delle responsabilità professionali e familiari per i genitori che lavorano, migliorerà il funzionamento del mercato interno;

considerando che l'attuazione dell'accordo quadro mira specificamente alla realizzazione della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di opportunità

e di rapporti di lavoro, e alla conciliazione tra lavoro e vita familiare;

considerando che con l'adozione della presente direttiva la direttiva 96/34/CE diviene applicabile al Regno Unito; che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» nella direttiva 96/34/CE dovrebbe essere intesa come comprendente il Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, la direttiva 96/34/CE si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

All'articolo 2 della direttiva 96/34/CE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la scadenza del 3 giugno 1998 di cui al paragrafo 1 è sostituita dal 15 dicembre 1999».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU C 335 del 6. 11. 1997.

⁽²⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997.

⁽³⁾ GU C 355 del 21. 11. 1997.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 19. 6. 1996, pag. 4.